



CITTÀ DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 36/2023**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DI G.C. N. 101 DEL 07.12.2023**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 – Destinatari.....	4
Art. 3 – Gruppo di lavoro.....	4
Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo.....	5
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	5
Art. 6 – Centrali di committenza.....	6
Art. 7 – Quota del 20 per cento.....	6
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	7
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante.....	7
Art. 9 – Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro... ..	7
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	8
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro... ..	8
CAPO IV – NORME COMUNI.....	9
Art. 13 – Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 14 – Attività articolate e singole.....	9
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....	9
Art. 16 – Attività del personale dirigenziale.....	10
Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo.....	11
Art. 19 – Disposizioni finali.....	11

Il presente regolamento disciplinante i criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche effettuate dal personale del Comune di Spinea è emanato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel Suppl. Ordinario. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice.

Le disposizioni del Codice ed i relativi allegati entrano in vigore il 01/04/2023 e acquistano

efficacia il 01/07/2023. Per le funzioni tecniche affidate ai dipendenti dell'ente prima di tale data, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., continua ad applicarsi il Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 16/05/2017, fino a conclusione delle stesse, anche dopo il 01/07/2023.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile anche agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato preventivamente il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal Rup. Tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza come disciplinati dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

1.1 In particolare, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, per **forniture** di particolare importanza s'intendono le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00 mentre sono qualificabili di particolare importanza i seguenti **servizi**:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'incentivo del 2% é comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali nonché del contributo IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo (2%), eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che

derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Qualora gli incentivi non siano previsti nel quadro economico non possono essere riconosciuti.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di cui al precedente art. 1, co. 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale non dirigenziale dell'ente che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice fino alla sua abrogazione e, precisamente:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione ;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato ai sensi dell'art. 45, co. 1, del Codice da un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo regolamento che lo sostituisce integralmente in qualità di allegato al Codice.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più

procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto di eventuali esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni Pubbliche, non può superare il 100% del trattamento retributivo complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 salvo i casi in cui viene svolta l'attività di redazione del progetto esecutivo e/o di direzione dei lavori;
- c) le forniture di importo inferiore alle soglie europee;
- d) le forniture energetiche;

- e) gli acquisti di servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione e non rientranti nella definizione di 'particolare importanza';
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- g) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).

2.E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

3.Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1.In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento e comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45, co. 8, del Codice dei Contratti.

2.La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2 ,co. 1, del presente Regolamento.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui attività sono state trasferite e svolte dalla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1.La quota di cui all'art. 1, co. 3, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2.Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3.Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante per le opere pubbliche è così graduata in ragione della complessità delle stesse:

Importo lavori	Percentuale (%)
da euro 150.000,00 fino a euro 500.000,000	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,000	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co.13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	22
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e delle alternative progettuali	10
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori, inclusi eventuali collaboratori	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3

2.La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto o i soggetti incaricati della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3.Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate in aumento.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1.La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

Forniture	Percentuale
da euro 215.000,00 fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.001,00	1,50%

2.Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1.I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa della fornitura	20
Redazione del capitolato	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	10

2.La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate in aumento.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella tabella di riparto del singolo intervento e della fornitura di beni e servizi. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate

ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

2. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Servizio Personale dell'Ente, su richiesta del RUP o del direttore dell'esecuzione che attestano l'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, le specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente.

3. Ai fini della liquidazione il RUP ovvero il direttore dell'esecuzione predispongono una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata in ciascun anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi di svolgimento dell'attività;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.